



# COMUNE DI VALLARSA

(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. **25** del registro delibere

Data **20 marzo 2023**

**OGGETTO:** Approvazione modifica del Regolamento per la concessione agevolata di legna da ardere alle persone a basso reddito e in condizioni disagiate.

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **marzo** alle ore **14.30** previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni a seguito di regolare convocazione si è riunito presso la sala ex Catasto in fraz. Raossi.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
COSTA LUCA	X			PLAZZER MASSIMO	X		
STOFFELLA MARTA	X			COSTA STEFANIA	X		
ROSSARO MATTEO	X			GASPERINI AURORA	X		
BRUN GABRIELE	X			VOLTOLINI GIANNI	X		
GIOS MIRIAM	X			MARANER TIZIANO	X		
BROZ MASSIMO	X						
NAVE IVANA	X						
BRICCIO UMBERTO	X						
GIULIANI CORINNA	X						
PANCHERI ANNA		X					

Assiste il Segretario Comunale Reggente dott. ANTONIO SALVAGO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il

Sig. LUCA COSTA

nella sua qualità di SINDACO ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

OGGETTO: Approvazione modifica del Regolamento per la concessione agevolata di legna da ardere alle persone a basso reddito e in condizioni disagiate.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 dd. 12.04.2005, veniva approvato il regolamento per la concessione agevolata di legna da ardere per le persone a basso reddito e in condizioni disagiate;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dd. 19.6.2008 veniva disposto di approvare un nuovo il Regolamento relativo alla concessione agevolata di legna da ardere alle persone a basso reddito e in condizioni disagiate;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 29 giugno 2016 veniva disposto di approvare una modifica del regolamento relativo alla concessione agevolata di legna da ardere al fine di poter usufruire dell'assegnazione sia per le persone anziane sia per quelle in condizioni disagiate
- che sulla base dell'esperienza si qui fatta in relazione all'applicazione di detto regolamento e tenendo conto dell'evoluzione del quadro socio-economico appaiono opportune alcune modifiche.

Ritenuto ora di dover apportare alcune modifiche a detto regolamento al fine di poter usufruire dell'assegnazione di legna agevolata da ardere sia per le persone anziane, sia per quelle in condizioni disagiate ed in particolare di considerare :

- a) all'art. 2 vengono aggiornati gli importi dei redditi previsti per l'accesso alla concessione  
euro 15.000 anziché 12.000  
euro 21.000 anziché 18.000  
euro 25.000 anziché 22.000
- b) all'art. 2 si definisce "Nucleo familiare con un solo genitore"  
Presenza di un solo genitore: la convivenza con un nuovo/a compagno/a viene ritenuta come presenza nel nucleo familiare di due genitori. Se inoltre uno dei due genitori ha residenza anagrafica diversa e non sussistono le situazioni successivamente elencate, ambedue i genitori si considerano facenti parte dello stesso nucleo.  
Si considera la presenza di un solo genitore nei seguenti casi:
  - separazione legale, divorzio;
  - mancato riconoscimento da parte di un genitore;
  - vedovanza;
  - abbandono del coniuge;
  - esclusione del coniuge dalla potestà sui figli, o in caso di provvedimento di allontanamento dalla residenza (art. 333 Codice Civile).
- c) all'art. 4 comma 2, viene aggiornata sulla scorta delle vigenti disposizioni fiscali l'elencazione della documentazione da produrre ai fini della attestazione del reddito posseduto dagli interessati;

Ritenuto inoltre che per l'anno in corso possono essere considerate anche le domande presentate prima dell'approvazione delle modifiche sopraccitate;

Ritenuto infine al fine di agevolare la consultazione di approvare un nuovo testo del regolamento con le modifiche sopra richiamate.

- Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg 1° febbraio 2005 n.3/L;
- Visto il T.U. sull'Ordinamento finanziario e contabile nei Comuni della Regione T.A.A, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, N.4/L;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 25 di data 16.05.1994;
- il regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dd. 30.03.2001;
- il Regolamento Organico del Personale Dipendente, approvato con delibera consiliare n. 3 del 30.03.2001 e successive modificazioni
- il bilancio di previsione 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dd. 9 febbraio 2023;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ex art. 184 del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;


Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile servizio Finanziario ex art. 184 del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. / ed astenuti n. / espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. di approvare il nuovo Regolamento, comprensivo delle modifiche in premessa citate, composto di n. 8 articoli e relativo alla concessione agevolata di legna da ardere alle persone a basso reddito e in condizioni disagiate, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale ;

2. di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 183 3° comma del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
3. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e successive modifiche, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - Opposizione del Consiglio Comunale, per il tramite della Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 6 , comma 8 – dello Statuto comunale vigente;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
  - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.



**Regolamento  
per la concessione agevolata di legna da ardere alle persone a basso reddito e in  
condizioni disagiate**

---

*Delibera del Consiglio comunale n. 07 dd. 12.04.2005*

*Delibera del Consiglio comunale n. 26 dd. 19.6.2008*

*Delibera del Consiglio comunale n. 31 dd.29 giugno 2016*

*Delibera del Consiglio Comunale n. 25 dd. 20 marzo 2023*

**Art. 1**

Al fine di attivare una concreta forma di sostegno per le persone anziane e per le persone in condizioni disagiate, a basso reddito e che utilizzano la legna come fonte principale di riscaldamento, il Comune prevede la cessione agevolata di legna da ardere secondo quanto previsto dal presente regolamento.

**Art. 2**

Ai benefici previsti dal presente regolamento sono ammesse:

- a) le persone anziane residenti nel Comune che possiedono i seguenti requisiti:
- età minima 65 anni compiuti l'anno precedente la presentazione della domanda,
  - residenza in Vallarsa da più di 4 anni,
  - reddito imponibile nell'anno precedente (come desumibile dalla dichiarazione dei redditi):
    - non superiore a 15.000,00 Euro per nucleo familiare con un solo componente,
    - non superiore a 21.000,00 Euro per nucleo familiare con due componenti,
    - non superiore a 25.000,00 Euro per nucleo familiare con due o più componenti;
- b) le persone residenti nel Comune che versano in condizioni disagiate, rispondendo ad almeno uno dei seguenti requisiti (valutati in ogni caso da una specifica Commissione

comunale):

- interessate da invalidità permanente superiore al 67%;
- colpite da un grave lutto familiare negli ultimi 12 mesi;
- disoccupati da almeno tre anni;
- licenziati negli ultimi dodici mesi;
- nuclei familiari con un solo genitore e figli minorenni

Presenza di un solo genitore:

Presenza di un solo genitore: la convivenza con un nuovo/a compagno/a viene ritenuta come presenza nel nucleo familiare di due genitori. Se inoltre uno dei due genitori ha residenza anagrafica diversa e non sussistono le situazioni successivamente elencate, ambedue i genitori si considerano facenti parte dello stesso nucleo.

Si considera la presenza di un solo genitore nei seguenti casi:

-separazione legale, divorzio:

-mancato riconoscimento da parte di un genitore;

- vedovanza;

abbandono del coniuge;

-esclusione del coniuge dalla potestà sui figli, o in caso di provvedimento di allontanamento dalla residenza (art. 333 Codice Civile).

e che inoltre:

- sono residenti in Vallarsa da almeno quattro anni;
- sono in possesso di un reddito annuo (come desumibile dalla dichiarazione dei redditi):
  - inferiore a 15.000,00 Euro per nucleo familiare con un solo componente,
  - inferiore a 21.000,00 Euro per nucleo familiare con due componenti,
  - inferiore a 25.000,00 Euro per nucleo familiare con due o più componenti.

c) soggetti residenti nel Comune di Vallarsa che non rientrino nelle categorie precedenti, ma che si trovino in condizioni di effettivo bisogno, possono usufruire dei benefici previsti dal presente regolamento previa autorizzazione della Giunta Comunale, sulla base di adeguate informazioni o segnalazione da parte dei Servizi sociali e tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consiliare paritetica.

### Art. 3

Nel caso in cui la disponibilità di legna non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste sarà formata una graduatoria in base ai seguenti criteri:

- a) situazione reddituale del nucleo familiare del richiedente;
- b) età del richiedente;
- c) eventuali situazioni di particolare disagio del nucleo familiare;

### Art. 4

Le persone interessate possono presentare domanda con le modalità ed entro i termini indicati da uno specifico avviso che a tempo debito sarà apposto sugli albi comunali.

Le domande redatte su apposito modulo fornito dall'Amministrazione Comunale dovranno essere corredate da idonea documentazione atta a certificare il reddito del nucleo familiare: dichiarazione sostitutiva di atto notorio di tutti i redditi percepiti o fotocopia della dichiarazione dei redditi (mod. 730, 740, 101, 201 ecc.) e, se in possesso, indicatore ISEE/ICEF.

Sarà cura dell'Amministrazione acquisire la situazione familiare del richiedente.

In sede di esame delle domande potrà essere richiesta l'integrazione della documentazione presentata con ulteriori informazioni.

#### Art. 5

La legna sarà assegnata ad un prezzo agevolato fissato annualmente dalla Giunta comunale tenendo conto del valore di mercato e dei costi per la predisposizione della stessa. Il costo del trasporto tra la ditta esecutrice e la residenza del richiedente sarà in ogni caso a carico dell'assegnatario.

#### Art. 6

L'esame delle domande così come la formazione della graduatoria dei concorrenti sono di competenza di una Commissione consiliare paritetica composta da un consigliere di minoranza e da uno di maggioranza. A tale organismo è demandato altresì il controllo sul funzionamento dell'iniziativa e la formulazione di proposte all'Amministrazione per il miglioramento dell'iniziativa stessa.

La Commissione potrà avvalersi del supporto tecnico del Custode Forestale e dei funzionari dell'Ufficio Tributi e Ragioneria.

#### Art. 7

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, il Comune mette a disposizione un quantitativo complessivo di legna che verrà determinato anno per anno dalla Giunta comunale sulla base degli interventi in programma per il mantenimento ed il miglioramento del patrimonio boschivo comunale.

Secondo le risultanze delle domande o della graduatoria di cui all'art. 3 del presente Regolamento verranno soddisfatte le richieste fino ad esaurimento del quantitativo di cui al comma precedente. Per ognuna delle richieste che potranno essere soddisfatte, vengono assegnati fino a 40 quintali di legna da ardere a prezzo agevolato. Di norma la legna viene consegnata presso l'abitazione del richiedente. Qualora non fosse possibile utilizzare tale modalità la Giunta Comunale è autorizzata ad individuare modalità di consegna alternative.

#### Art. 8

L'uso della legna di cui al presente Regolamento è riservato esclusivamente ad uso riscaldamento domestico per le necessità personali del richiedente e del relativo nucleo familiare. È vietata la cessione, a qualsiasi titolo, a terzi, pena il decadere del diritto previsto dal regolamento per la durata di anni cinque.

Il Custode Forestale e la Commissione consiliare sono autorizzate ad effettuare controlli in merito.

\*\*\*\*\*

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Costa Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
dott. Antonio Salvago

---

### **ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <http://albotelematico.tn.it/bacheca/vallarsa>, dal giorno sottoriportato per dieci giorni.

**Il Segretario Comunale Reggente**  
Dott. Antonio Salvago

Addì, 22 marzo 2023

---